



SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n° 110/2019 del 11/04/2019

OGGETTO : REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Aprile presso Palazzo Comunale,

LA GIUNTA

1	COLETTA DAMIANO	Sindaco	<i>Presente</i>
2	BRIGANTI MARIA PAOLA	Vice Sindaco	<i>Presente</i>
3	CAPRI' GIULIA	Assessore	<i>Presente</i>
4	CASTALDO FRANCESCO	Assessore	<i>Presente</i>
5	CICCARELLI PATRIZIA	Assessore	<i>Presente</i>
6	DI FRANCIA SILVIO	Assessore	<i>Presente</i>
7	LEGGIO CRISTINA	Assessore	<i>Presente</i>
8	LESSIO ROBERTO	Assessore	<i>Assente</i>
9	PROIETTI GIANMARCO	Assessore	<i>Presente</i>
10	RANIERI EMILIO	Assessore	<i>Presente</i>

PRESIEDE IL SINDACO DAMIANO DR. COLETTA
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE IOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE



Su indirizzo del Sindaco dr. Damiano Coletta e dell'Assessore al Personale dr. Maria Paola Briganti,
Su proposta della Direttrice Segretaria Generale Avv. Rosa Iovinella per quanto di competenza in ordine alla disciplina delle norme di funzionamento dell'Avvocatura Comunale e del dirigente Dott. Quirino Volpe, responsabile del Servizio Sviluppo e Gestione del Personale e dell'Organizzazione, per quanto di competenza in ordine alla disciplina dei compensi professionali del personale togato

Richiamati:

- Il Contratto Decentrato Integrativo a Livello di Ente – Area della Dirigenza 1998 – 2003, approvato con DGM n.755/2003, in particolare l'art.17 punto 17.1, che disciplina l'erogazione dei compensi professionali spettanti ai Dirigenti Avvocati in relazione al premio di risultato, stabilisce l'abolizione dell'indennità di toga, e dispone l'applicazione anche agli Avvocati non Dirigenti del trattamento e premio incentivante ivi previsti;
- Il Regolamento Avvocatura Comunale approvato con DCC n.41/2011, in particolare gli articoli 2 e art.16 rubricati rispettivamente *“Contenzioso Giudiziale”* e *“Competenze economiche agli avvocati e al personale”*;

Visto e richiamato:

- L'art.9 del D.L. n.90/2014 come conv. in L. 114/2014, recante la *“Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici”*;

Atteso:

- Che detta riforma riguarda l'erogazione dei compensi professionali agli avvocati pubblici derivanti da sentenze vinte che dispongano la compensazione ovvero la condanna a carico delle controparti soccombenti delle spese dei relativi giudizi, prevedendone l'assoggettamento a tre tetti di cui ai commi 1, 6 e 7 del suddetto art.9 DL 90/2014 come convertito;
- Che detta riforma demanda alla contrattazione collettiva e alle norme regolamentari l'individuazione dei criteri di riparto delle somme da individuare in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali, nonché dei criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, secondo sistemi informatici e principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale;

Ritenuto opportuno:

- adeguare in un sistema organico le attuali disposizioni regolamentari e contrattuali alle disposizioni dettate dalla riforma del 2014, con particolare riferimento all'art.16 del vigente Regolamento Avvocatura Comunale;

Dato atto:

- del duplice profilo di competenza ravvisabile nell'azione di adeguamento dell'attuale disciplina comunale in materia di assegnazione e trattazione degli affari legali da parte dell'Avvocatura Comunale e di erogazione dei compensi spettanti ai sensi dell'art.9 del citato decreto, in relazione, il primo alla modifica del Regolamento Avvocatura approvato dal Consiglio Comunale, il secondo anche alla modifica del CCDI Area Dirigenza 1998-2003 per la parte economica;
- che il Servizio Gestione e Sviluppo Del Personale e dell'organizzazione ha presentato la Proposta di Deliberazione di Giunta n° 55/2019 del 06/02/2019 recante una disciplina di modifica ed integrazione dell'art. 16 del Regolamento Avvocatura Comunale e dell'art. 17 del CCDI a livello di ente – area dirigenza 1998-2003 - *“Criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva”*;
- che il Sindaco, in data 08/04/2019, nella riunione indetta sul Regolamento Avvocatura ha dato indirizzo di procedere ad una riforma organica e complessiva di tutta la disciplina regolamentare riguardante l'Avvocatura Comunale e non limitata ai soli aspetti della suddetta proposta di deliberazione di Giunta n. 55/2019, al fine di definire un quadro maggiormente organico e funzionale;
- che per le suddette motivazioni la proposta n. 55/2019 è stata restituita al Servizio proponente;
- che a tal fine il Sindaco ha dato disposizioni per la costituzione di un apposito gruppo di lavoro nelle persone della Segretaria Direttrice Generale, dell'Assessore agli Affari del Personale, degli Avvocati del Comune di Latina, del Dirigente del Servizio Personale e del Funzionario del Servizio Personale preposto al trattamento dei compensi del personale togato;

Visti e richiamati a tal fine:

- l'art.40 del D.Lgs.n.165/2001 e ss.mm. ed ii., di disciplina dei contratti collettivi nazionali ed integrativi, secondo cui la contrattazione collettiva integrativa deve svolgersi sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali espressamente previste;
- in particolare il comma 3 bis, secondo cui *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli*



strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”;

Visti e richiamati altresì:

- il CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali Area Dirigenza 1998-2001 del 23/12/1999 e ss. mm. ed ii. ed in particolare le modifiche apportate dal Titolo I del CCNL Area Dirigenza del 22/02/2006 in materia di tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi decentrati, articoli 4 e ss.;

- l'art.7 del CCNL Enti Locali 21/05/2018, ad oggetto “*Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie*”, ove è previsto lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale, come individuate rispettivamente secondo i commi 2 e 3, demandando loro la contrattazione collettiva integrativa per le materie specificate al comma 4;

Richiamata:

- la DGM n.251/2018 “*Integrazione parziale norma regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. CCNL personale comparto funzioni locali triennio 2016-2018. Nomina delegazione trattante di parte pubblica del personale non dirigente.*”, con cui, in ottemperanza all'art.8 comma 2 del CCNL 21/05/2018, è stata costituita la delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione del contratto decentrato integrativo del personale dipendente non dirigente;
- La deliberazione di nomina della delegazione trattante di parte pubblica personale Dirigente DGM n. 44 del 06/02/2014;

Atteso che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 delle “*Norme Regolamentari sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi*”, approvate con DGM n.475/2017, come modificato ed integrato con la citata deliberazione n.251/2017, la delegazione trattante di parte pubblica si attiene agli indirizzi della Giunta, quale organo di governo deputato alla formulazione di atti di indirizzo e di direttive per l'azione amministrativa e per la gestione del personale dipendente, ai sensi dell'art.4 comma 1, lett.b, del D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii.;

Posto che:

- al fine di approvare le modifiche ed integrazioni alla parte economica del Regolamento Avvocatura Comunale, occorre quindi previamente definire una nuova disciplina contrattuale decentrata integrativa a livello di ente, che sostituisca integralmente quella ad oggi vigente ex art.17 punto 17.1, del CCDI 1998-2003 Area Dirigenza applicabile anche agli Avvocati non Dirigenti;
- che a tale fine si rende necessario autorizzare la parte datoriale a sottoporre ai rispettivi tavoli della contrattazione collettiva decentrata integrativa la proposta di modifica del Regolamento Avvocatura Comunale inerente i compensi professionali al personale togato, redatta in linea con le disposizioni di cui all'art.9 del D.L.n.90/2014, ed in particolare gli articoli da 11 a 17;

Richiamati:

- l'art.17 punto 17.1 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area Dirigenza 1998 – 2003, che si richiama per renderlo parte integrante della presente premessa;

Dato atto e richiamata:

- la proposta della nuova disciplina Regolamentare dell'Avvocatura Comunale (Allegato A);

Preso atto:

- della Proposta di Deliberazione di Giunta n. 55/2019 del 06/02/20219 ad oggetto: Modifica ed integrazione dell'art. 16 del Regolamento Avvocatura Comunale e dell'art. 17 del CCDI a livello di Ente – Area Dirigenza 1998-2003 – Criteri Generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva, restituita al Servizio proponente come da indirizzo del Sindaco al fine di procedere ad una più organica ed integrata rivisitazione della disciplina Regolamentare dell'Avvocatura Comunale;

Visto:



- l'articolo 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce le competenze del Consiglio Comunale in ordine ai criteri favorevoli in materia di ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- l'articolo 5, comma 4, della legge n. 127/1997 che prevede le competenze della giunta all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dal Consiglio;

- la circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno nella quale si ritiene che l'indicazione delle competenze del Consiglio alla formulazione dei "criteri generali" non possa dettagliarsi al punto di fornire indirizzi di tipo gestionale all'organo esecutivo;

Considerato:

- che risulta approvata con i poteri del Consiglio Comunale, da parte del Commissario Straordinario la Deliberazione n. 41/201 avente ad oggetto "Regolamento avvocatura comunale"

Ravvisata quindi, dall'analisi del panorama normativo la competenza della Giunta in ordine all'approvazione del regolamento dell'avvocatura in quanto rientrante nella materia dell'Organizzazione Uffici e Servizi;

Ritenuto pertanto incardinata la competenza dell'organo esecutivo in ordine all'approvazione del Regolamento avvocatura;

Ritenuto quindi:

- di poter autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica, sia del personale dirigente che del personale non dirigente, all'esame della proposta di adeguamento del Regolamento Avvocatura Comunale, limitatamente agli articoli inerenti i compensi professionali al personale togato alle disposizioni di cui all'art.9 del D.L.n.90/2014, come conv. in L.n.114/2014 ed in particolare gli articoli da 11 a 17 del proposto Regolamento;

Visti:

- il D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii.;
- il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. ed ii.;
- in particolare l'art.40 del D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii.;
- l'art.7 e ss. del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale comparto funzioni locali del 21/05/2018;
- lo Statuto Comunale;
- l'art.9 del D.L.n.90/2014 conv. in L.n.114/2014;
- il Regolamento Avvocatura Comunale approvato con DCCn.41/2011 ed in particolare il vigente articolo 16;
- l'art.13 delle Norme Regolamentari sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con DGMn.475/2017 e come modificato con DGMn.251/2018;
- i vigenti articoli del CCNL Personale Dirigente Enti Locali;

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare l'allegato Regolamento dell'Avvocatura Comunale che costituisce mandato alla delegazione trattante ai fini della contrattazione;

- di autorizzare la Delegazione Trattante di parte pubblica del **Personale Dirigente** a procedere all'esame, nel rispetto dei tempi e procedure di cui al CCNL Area Dirigenza 22/02/2006, degli articoli della proposta del nuovo Regolamento dell'Avvocatura Comunale inerenti la disciplina dei compensi professionali del personale togato, e nello specifico gli articoli da 11 a 17, al fine di definire una nuova disciplina contrattuale decentrata integrativa a livello di ente, che sostituisca quella ad oggi vigente ex art.17 punto 17.1 del CCDI 1998-2003 Area Dirigenza applicabile anche agli Avvocati non Dirigenti;
- di autorizzare altresì la Delegazione Trattante di parte pubblica del **Personale non Dirigente** a procedere alle determinazioni di spettanza finalizzate all'approvazione della detta proposta anche in sede di contrattazione decentrata integrativa, nel rispetto dei tempi e procedure di cui all'art. 8 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018, per le materie di relativa competenza di cui all'art.7 comma 4, del vigente CCNL EE.LL 21/05/2018, inerentemente agli articoli della proposta del nuovo Regolamento dell'Avvocatura Comunale



riguardanti la disciplina dei compensi professionali del personale togato, e nello specifico gli articoli da 11 a 17;

- di trasmettere il presente atto alle organizzazioni sindacali territoriali rappresentative per la contrattazione del personale dirigente e non dirigente nonché alle rappresentanze sindacali unitarie ai sensi dei vigenti CCNL;
- di sottoporre al Collegio dei revisori dei conti, successivamente alle determinazioni della Delegazione trattante, al fine dell'elaborazione del previsto parere di cui all'art. 8, comma 6, CCNL 21/05/2018 e dell'art. 4, comma 3 del CCNL 22/02/2006 Area Dirigenza l'ipotesi di accordo contrattualmente prescritto;
 - di ritenere fatte salve le DGM n.253/2016 e n.139/2018 e di abrogare la DGM n. 475/2013 dando mandato al Dirigente degli Affari Istituzionali di predisporre un nuovo elenco di avvocati conforme alle Linee Guida Anac;
 - di proporre al Consiglio Comunale la sostituzione del Regolamento dell'Avvocatura Comunale approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio con Deliberazione n. 41/2011 con il Regolamento allegato alla presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 DL 90/2014 a seguito della conclusione della contrattazione;
 - di dare mandato al Servizio Sviluppo e Gestione del Personale e dell'Organizzazione di procedere alla applicazione dell'art. 9 del DL 90/2014 secondo gli adeguamenti economici disposti dal presente regolamento a far data, ai sensi legge, dall'entrata in vigore della suddetta disciplina legislativa

Firmato digitalmente dalla Segretaria/Direttrice Generale
Avv. Rosa Iovinella

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;
- Vista la seguente votazione: unanimità dei presenti;
- Visto il parere FAVOREVOLE della Segretaria Direttrice Generale Rosa Iovinella per quanto di competenza;
- Visto il parere FAVOREVOLE del Dott. Quirino Volpe, Responsabile del Servizio Sviluppo e Gestione del Personale e dell'Organizzazione, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000), per quanto di competenza;
- Visto:
 - ☐ il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.



Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO

Damiano Dr. Coletta

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Iovinella Avv. Rosa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)